



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Roma, 23 dicembre 2019

Educatori professionali

La legge [3/2018](#) ha ordinato anche l'Educatore professionale di cui al [DM 520/1998](#), prevedendo che l'esercizio della professione sanitaria sia possibile solo in presenza dell'iscrizione al relativo albo professionale, istituito con [DM 13 marzo 2018](#). Per coloro che all'entrata in vigore della predetta legge esercitavano in forza di un titolo che all'inizio dell'attività professionale risultò idoneo, ma che oggi non è tra quelli che consentono l'iscrizione all'albo (abilitante, equipollente o equivalente), sono stati istituiti gli elenchi speciali a esaurimento di cui al [DM 9 agosto 2019](#).

La [legge 205/2017](#) (commi dal 594 al 600) ha distinto la professione di Educatore professionale socio-sanitario di cui al DM 520/1998 da quella di Educatore professionale socio-pedagogico. Il comma 594¹ e il comma 517² della successiva [legge 145/2018](#), attribuiscono al secondo la possibilità di operare nei servizi socio-assistenziali, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, **limitatamente agli aspetti socio-educativi**.

In data 14 novembre 2019 la FNO TSRM PSTRP ha emanato la [circolare 87/2019](#), all'interno della quale, riferendosi all'Educatore professionale socio-sanitario, si afferma quanto segue:

“Ai sensi del predetto comma 517 della legge 145/2018 sono esentati dall'obbligo di iscrizione gli Educatori professionali socio-pedagogici, quale professione non organizzata (legge 4/2013) e, pertanto, impossibilitata a svolgere attività tipiche e riservate all'Educatore professionale di cui al DM 520/1998”.

Con tale proposizione, che ha generato incertezze interpretative, si è voluto porre in luce sia che le competenze dell'Educatore professionale socio-sanitario sono quelle indicate dal DM 520/1998, sia che le attività tipiche e riservate allo stesso non possono essere svolte da altre figure, compresi l'Educatore professionale socio-pedagogico. **La circolare non ha, perché non poteva, affrontato il tema della sovrapposibilità delle attribuzioni dell'Educatore professionale socio-pedagogico di cui al comma 594 della legge 205/2017 e s.m.i. con una parte delle attività dell'Educatore professionale socio-sanitario indicate nel DM 520/98, limitatamente agli aspetti socio-educativi.**

Appare, peraltro, impregiudicato il fatto che, in forza del comma 594 della legge 205/2017 e

¹ 594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

² 517. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

s.m.i., **limitatamente agli aspetti socio-educativi, un Educatore professionale socio-pedagogico possa svolgere le attività di cui al predetto comma senza doversi iscrivere all'albo di cui al [DM 13 marzo 2018](#) o all'elenco speciale a esaurimento di cui al [DM 9 agosto 2019](#)**, quindi senza che la mancata iscrizione configuri esercizio abusivo di professione.

Quando ci si cala nella realtà operativa, la chiara demarcazione tra le competenze dell'Educatore professionale socio-sanitario di cui al DM 520/1998 e quelle dell'Educatore professionale socio-pedagogico di cui al comma 594 della legge 205/2017 e s.m.i. diventa di difficile attuazione. **Tale incertezza determina una situazione che, prima che per i datori di lavoro e i professionisti interessati, deve essere chiarita con urgenza a tutela delle persone assistite.**

Alla luce di tale consapevolezza, raggiunta grazie al confronto che negli ultimi giorni si è avuto tra la FNO, le Associazioni di rappresentanza degli Educatori professionali socio-sanitari e socio-pedagogici, nonché del mondo universitario, si ritiene **opportuno invocare un urgente intervento interministeriale, a opera del Ministero della Salute e del MIUR, finalizzato a definire le attività che, sulla base delle competenze possedute, nella complessa realtà operativa delle strutture socio-sanitarie possono essere espletate anche dall'Educatore professionale socio-pedagogico affinché, da una parte, alle persone assistite siano garantiti gli interventi più appropriati, sicuri e qualificati e, dall'altra, i datori di lavoro e i lavoratori possano agire con la serenità che le Istituzioni devono loro garantire.** Nel frattempo, al solo fine di evitare ricadute disfunzionali per i servizi socio-sanitari, in attesa dell'indispensabile intervento qui richiesto, è responsabile che gli enti che erogano tali servizi soprassedano dall'adottare misure sfavorevoli nei confronti dei professionisti attivi, ciò anche in forza della recentissima proroga al 30 giugno 2020 del termine entro il quale i soggetti di cui al comma 537 della legge 145/2018 dovranno iscriversi agli elenchi speciali a esaurimento.